Bocconi

REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEO

Università Bocconi
MILANO

REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEO

Allegato al DR 47 del 30 aprile 2025

SOMMARIO

TITOLO I **DEFINIZIONI E DISPOSIZIONI GENERALI** 4

TITOLO II **STRUTTURE E ORGANI COMPETENTI** 4

TITOLO III **CORSI DI STUDIO E ALTRI PROGRAMMI FORMATIVI** 6
Capo I – **Istituzione, attivazione annuale, soppressione** 6
Capo II – **Ordinamenti e regolamenti didattici** 7

TITOLO IV **INSEGNAMENTI E ALTRE ATTIVITÀ DIDATTICHE** 10
Capo I – **Offerta formativa e programmazione della didattica** 10
Capo II – **Carichi didattici dei docenti e incentivi** 12
Capo III – Esami e prova finale 13

TITOLO V **ORIENTAMENTO, TUTORATO E ALTRI SERVIZI AGLI STUDENTI** 14

TITOLO VI **CARRIERA DEGLI STUDENTI** 15
Capo I – **Ammissione, iscrizione, trasferimenti e cambi di corso** 15
Capo II – **Piano degli studi e acquisizione dei crediti formativi** 16
Capo III – **Sanzioni disciplinari** 17
Capo IV – Rinuncia, interruzione, certificazioni amministrative 19

TITOLO VII **NORME TRANSITORIE E FINALI** 19

TITOLO I
DEFINIZIONI E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 (Definizioni)

1. Nel presente Regolamento si intende per:
   a) "Università Bocconi": la libera Università Commerciale "Luigi Bocconi", fondata a Milano da Ferdinando Bocconi e istituita con statuto approvato mediante il R.D. 29 settembre 1902;
   b) "SDA Bocconi": la Scuola di Direzione Aziendale-School of Management dell'Università Bocconi.
2. I termini di genere maschile contenuti nel presente Regolamento devono ritersi neutri sotto il profilo del genere e sono pertanto da riferirsi a tutte le persone potenzialmente incluse o interessate.

Art. 2 (Corsi di studio)

1. L'Università Bocconi attiva i corsi di studio che sono inseriti nell'apposita banca dati del Ministero dell'Università e della Ricerca e che abbiano ottenuto il relativo accreditamento. Secondo lo Statuto, essi sono finalizzati al rilascio dei titoli di studio previsti e disciplinati dalla legislazione italiana, ossia laurea, laurea magistrale, diploma di specializzazione, dottorato di ricerca.
2. Sulla base di apposite convenzioni con altri atenei italiani o stranieri (ovvero istituzioni analoghe), l'Università Bocconi offre anche corsi di studio finalizzati al rilascio di:
   a) un titolo congiunto, sulla base di un unico piano di studio, progettato in accordo tra le parti (*joint programmes*);
   b) un titolo doppio (o multiplo), sulla base di piani di studio anche parzialmente diversi per ciascun ateneo ovvero analoga istituzione, ma coordinati tra loro (*double programmes*).

Art. 3 (Master universitari e altri programmi formativi)

1. Secondo lo Statuto, l'Università Bocconi offre programmi formativi finalizzati al rilascio di master universitari di primo e di secondo livello e di attestati relativi ad altri corsi di perfezionamento scientifico e di alta specializzazione. Essi sono disciplinati negli appositi regolamenti.
2. Sulla base di apposite convenzioni, tali programmi formativi possono essere attivati anche in collaborazione con altri atenei italiani o stranieri, istituti di formazione o altri enti pubblici o privati.

Art. 4 (Programmi di formazione post-esperienza)

Secondo lo Statuto, SDA Bocconi offre programmi post-esperienza finalizzati al rilascio di master universitari e di diplomi di aggiornamento e di perfezionamento, nonché altri programmi post-esperienza di breve durata finalizzati a soddisfare specifiche esigenze del mercato di riferimento. Essi sono disciplinati nell'apposito regolamento di SDA Bocconi.

TITOLO II
STRUTTURE E ORGANI COMPETENTI

Art. 5 (Scuole e loro Direttore-*Dean*)

1. Secondo lo Statuto, all'organizzazione e alla gestione dell'attività didattica sovrintendono le Scuole, tenendo conto delle finalità e degli indirizzi stabiliti con il coordinamento del Consiglio accademico. Esse sono individuate e specificamente disciplinate nel Regolamento generale di Ateneo.

2. Nei provvedimenti di istituzione di corsi di studio e altri programmi formativi è indicata la Scuola alla quale essi afferiscono.
3. Ai fini del presente Regolamento, il Direttore di ciascuna Scuola (anche denominato Dean) risponde al Rettore nel perseguimento degli obiettivi fissati dall'Università e collabora con le strutture amministrative con particolare riferimento a:
   a) istituzione, attivazione annuale ovvero soppressione di corsi di studio e altri programmi formativi;
   b) loro monitoraggio;
   c) comunicazione e promozione dell'offerta formativa;
   d) orientamento in ingresso;
   e) selezione e ammissione;
   f) servizi agli studenti;
   g) orientamento professionale e servizi alla carriera;
   h) programmi di studio all'estero.
3. Il *Dean* assume decisioni finalizzate a ottimizzare la qualità della didattica erogata e il rinnovamento dei curricula e dei corsi, rispettando l'equilibrio economico generale dell'Università Bocconi che è determinato dal Consiglio di amministrazione.

Art. 6 (Organi dei corsi di studio)

1. Secondo quanto previsto dal Regolamento generale di Ateneo, sono organi dei corsi di laurea e di laurea magistrale:
   a) il Direttore;
   b) il Comitato.
2. Secondo quanto previsto dal Regolamento generale di Ateneo e dall'apposito regolamento, sono organi dei corsi di dottorato di ricerca:
   a) il Coordinatore;
   b) il Collegio dei docenti.
3. Il Comitato di corso di laurea o di laurea magistrale (ovvero, per i dottorati di ricerca, il Collegio dei docenti) coadiuva il Direttore (ovvero, per i dottorati di ricerca, il Coordinatore) nel garantire il funzionamento di tale corso di studio, in particolare provvedendo a:
   a) formulare proposte in merito alla gestione e organizzazione delle attività formative del corso;
   b) formulare al Consiglio di Scuola proposte di modifica del regolamento e dell'ordinamento didattico;
   c) sottoporre al Consiglio di Scuola le esigenze didattiche per le quali si renda necessaria l'attivazione di nuovi insegnamenti;
   d) esaminare e approvare i piani di studio degli studenti, con il supporto dei competenti uffici amministrativi;
   e) esaminare e approvare le pratiche di trasferimento degli studenti in uscita ovvero in ingresso da altri corsi di studio dell'Università Bocconi o da altri atenei, procedendo al riconoscimento dei crediti acquisiti, con il supporto dei competenti uffici amministrativi;
   f) riconoscere i crediti che gli studenti iscritti a corsi di laurea o di laurea magistrale abbiano acquisito in altri atenei;
   g) formulare la proposta di piano annuale di *teaching assistantship*, in coerenza con le risorse finanziarie che sono a tal fine destinate;
   h) approvare la Scheda di monitoraggio annuale e il Rapporto di riesame ciclico;
   i) esaminare la relazione annuale redatta dalla Commissione paritetiche docenti-studenti a proposito dei corsi di laurea e di laurea magistrale;
   l) monitorare l'andamento del corso di studio, esaminando anche i dati statistici forniti dagli uffici amministrativi e concorrere alle attività di autovalutazione nell'àmbito dei processi di accreditamento previsti dalla normativa vigente.

4. Le competenze di cui alle lettere d), e), f), g), h) possono essere delegate al Direttore o altro organo individuato nel Regolamento dei corsi di studio.

Art. 7 (Organi degli altri programmi formativi)

1. I master universitari di primo e secondo livello, i corsi di perfezionamento e di aggiornamento professionale e gli altri programmi formativi sono coordinati da un Direttore, secondo quanto previsto dal Regolamento generale di Ateneo.
2. Le competenze del Direttore e degli eventuali altri organi, nonché l'organizzazione e il funzionamento di tali programmi sono disciplinati negli appositi regolamenti.

Art. 8 (Controllo e valutazione delle attività didattiche)

1. L'Università Bocconi è impegnata nel miglioramento continuo delle sue attività e dei suoi servizi. A tal fine, adotta un sistema di assicurazione interna della qualità e di valutazione della didattica basato sul monitoraggio continuo dei livelli di qualità dell'offerta formativa.
2. Il Nucleo di valutazione esercita in modo autonomo le proprie competenze, secondo quanto stabilito nello Statuto e nel Regolamento generale di Ateneo, nonché nell'apposito regolamento.
3. Il Presidio di qualità opera secondo quanto stabilito nel Regolamento generale di Ateneo e nell'apposito regolamento. Ai fini del presente Regolamento, in particolare, a esso compete di:
   a) monitorare i processi di assicurazione della qualità e promuovere il suo continuo miglioramento, con particolare riferimento alla rilevazione delle opinioni degli studenti, dei dottorandi, dei laureandi e dei laureati;
   b) verificare il periodico aggiornamento delle informazioni contenute nella Scheda unica annuale (SUA-CdS), anche con riferimento ai tavoli di consultazione degli *stakeholders* e all'efficacia delle azioni correttive e di miglioramento, in conformità a quanto programmato e dichiarato;
   c) svolgere le attività periodiche di riesame dei corsi di studio;
   d) condividere le Linee guida per le attività di Assicurazione Qualità.
4. Il Comitato di programmazione e raccordo opera secondo quanto stabilito nel Regolamento generale di Ateneo.
5. Le Commissioni paritetiche docenti-studenti operano secondo quanto stabilito nel Regolamento generale di Ateneo e nell'apposito regolamento.
6. La Direzione Planning, Control & Valuation, sulla base delle indicazioni ministeriali, del Nucleo di valutazione e del Presidio di qualità, nonché degli organi di governo dell'Ateneo, raccoglie ed elabora gli elementi informativi rilevanti per il monitoraggio dell'attività didattica, sulla base delle informazioni e dei dati forniti dagli uffici competenti.
7. I risultati complessivi delle attività di valutazione sono sottoposti ai competenti organi, affinché assumano le determinazioni conseguenti.

TITOLO III
CORSI DI STUDIO E ALTRI PROGRAMMI FORMATIVI

CAPO I
ISTITUZIONE, ATTIVAZIONE ANNUALE, SOPPRESSIONE

Art. 9 (Istituzione, attivazione annuale e soppressione di corsi di studio)

1. L'istituzione di corsi di studio, con l'approvazione del relativo ordinamento didattico, è deliberata nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di programmazione del sistema universitario e di accreditamento.

2. Secondo lo Statuto, essa compete al Consiglio di amministrazione, su proposta del Collegio docenti, al quale ne abbia fatto richiesta il Consiglio accademico. Quest'ultimo vi provvede su iniziativa del Dean della Scuola di afferenza, acquisito il parere del Consiglio di quest'ultima.
3. Prima che sia completata tale procedura deliberativa, è necessario che il Nucleo di valutazione esprima la propria valutazione, redigendo un'apposita relazione tecnica in nome e per conto dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR).
4. Per quanto riguarda i corsi di laurea, di laurea magistrale e di dottorato di ricerca, le determinazioni relative agli ordinamenti didattici sono assunte previa consultazione degli stakeholders, con particolare riferimento alla valutazione dei fabbisogni formativi e degli sbocchi professionali. Laddove richiesto dalla normativa vigente, sono altresì acquisiti i pareri della Commissione paritetica docenti-studenti e del Comitato regionale di coordinamento universitario.
5. L'attivazione annuale dei corsi di studio è deliberata annualmente dal Consiglio di amministrazione su proposta del Consiglio accademico, nel rispetto dei seguenti requisiti:
   a) trasparenza e condizioni necessarie per una corretta comunicazione rivolta agli studenti e a tutti i soggetti interessati alle caratteristiche dei corsi;
   b) assicurazione della qualità dei processi formativi;
   c) strutture e docenti di ruolo, che devono essere disponibili a sostenere i corsi;
   d) regole dimensionali relative al numero degli studenti sostenibile per ciascun corso di studio.
6. Secondo lo Statuto, la soppressione di corsi di studio compete al Consiglio di amministrazione, su proposta del Collegio dei docenti, al quale ne abbia fatto richiesta il Consiglio accademico. Quest'ultimo vi provvede su iniziativa del Dean della Scuola di afferenza, acquisito il parere del Consiglio di quest'ultima e quello della Commissione paritetica docenti-studenti.
7. In caso di mancata riattivazione annuale, l'Università Bocconi assicura comunque la possibilità, per gli studenti già iscritti, di concludere gli studi e di conseguire il relativo titolo, delegando le strutture didattiche competenti a disciplinare il diritto degli studenti di optare per l'iscrizione ad altri corsi di studio.

Art. 10 (Istituzione, attivazione annuale e soppressione di altri programmi formativi)
Secondo lo Statuto, l'istituzione, l'attivazione annuale e la soppressione di master universitari e altri programmi formativi compete al Consiglio di amministrazione, su proposta del Collegio dei docenti, al quale ne abbia fatto richiesta il Consiglio accademico. Quest'ultimo vi provvede su iniziativa del Dean della Scuola di afferenza, acquisito il parere del Consiglio di quest'ultima.

CAPO II
ORDINAMENTI E REGOLAMENTI DIDATTICI

Art. 11 (Ordinamenti didattici)
1. Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale sono quelli annualmente risultanti dal sito MUR-Banca dati -Scheda Sua. Coerentemente con quanto previsto dalla classe cui afferiscono, essi determinano:
   a) la denominazione del corso, la classe di afferenza, la lingua e le modalità di svolgimento dell'attività didattica;
   b) gli obiettivi formativi specifici e la descrizione del percorso formativo, nonché i risultati di apprendimento attesi, con riferimento al sistema di descrittori adottato in sede europea;

c) gli sbocchi occupazionali e professionali, anche con riferimento alle attività classificate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);
d) il quadro generale delle attività formative;
e) i crediti assegnati a ciascuna attività formativa, riferendoli, quando essa sia di base ovvero caratterizzante, a uno o più settori scientifico-disciplinari nel loro complesso e al relativo àmbito disciplinare;
f) le conoscenze richieste per l'accesso;
g) il numero massimo di crediti riconoscibili per le conoscenze e le abilità professionali, certificate ai sensi della normativa vigente, nonché le altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario;
h) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo e delle sue modalità di svolgimento.

2. Negli ordinamenti didattici sono altresì indicati i motivi per l'eventuale istituzione di più corsi di studio nella stessa classe di laurea e le eventuali affinità con altri corsi della stessa classe. I corsi per i quali è stata deliberata una valutazione di affinità condividono le stesse attività formative di base e caratterizzanti comuni per un minimo di sessanta crediti.
3. Ciascun ordinamento didattico può prevedere che il relativo corso di studio si articoli in più curricula, disciplinati nel regolamento didattico, fermo restando che né la denominazione del corso, né il titolo di studio rilasciato possono farvi riferimento. All'articolazione in curricula deve in ogni caso corrispondere un'ampia base comune, in modo da garantire l'omogeneità e la coerenza culturale nei laureati di una stessa classe.
4. Nel caso in cui il corso di studio sia interateneo, la relativa convenzione, la quale è parte integrante dell'ordinamento didattico, determina altresì le modalità di organizzazione e di funzionamento e la suddivisione delle attività formative fra gli atenei coinvolti, indicando specificamente la struttura incaricata del coordinamento delle attività del corso.
5. Negli ambiti formativi relativi alle attività di base ovvero caratterizzanti, gli ordinamenti didattici possono prevedere insegnamenti o altre attività formative afferenti a settori scientifico-disciplinari ulteriori rispetto a quelli previsti dalle tabelle di definizione della classe di appartenenza, nel rispetto degli obiettivi formativi della classe e nella misura prevista dalla normativa vigente, riservando in ogni caso alle attività formative afferenti a settori scientifico-disciplinari previsti dalle tabelle almeno il quaranta per cento o il trenta per cento, rispettivamente, dei crediti necessari per conseguire il titolo di studio.
6. Gli ordinamenti didattici sono emanati con decreto del Rettore, il quale stabilisce altresì la data della loro entrata in vigore.
7. Il presente articolo si applica, in quanto compatibile, anche alle modifiche degli ordinamenti didattici.

Art. 12 (Regolamenti didattici)

1. I regolamenti didattici dei corsi di studio e dei master universitari sono deliberati ovvero modificati dalla Scuola di afferenza, in conformità con il relativo ordinamento didattico e con il Regolamento didattico di Ateneo. Essi specificano gli aspetti organizzativi di tali corsi.
2. Anche rinviando al relativo ordinamento didattico e a quanto pubblicato sul portale istituzionale dell'Università Bocconi, i regolamenti didattici dei corsi di studio riportano:
   a) gli obiettivi formativi specifici, includendo il quadro delle conoscenze e delle competenze e abilità da acquisire e indicando i profili professionali di riferimento;
   b) gli eventuali curricula offerti agli studenti e, ove occorra, le regole di presentazione dei piani di studio individuali;
   c) i requisiti di ammissione ai corsi di studio e le modalità di verifica;
   d) l'elenco degli insegnamenti, con l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento, l'eventuale articolazione in moduli e le eventuali propedeuticità;

e) i crediti assegnati a ogni insegnamento e le eventuali propedeuticità;
f) le forme di didattica adottate e le modalità di verifica della conoscenza;
g) le modalità di verifica della conoscenza di lingue straniere e i relativi crediti;
h) le modalità di verifica dei risultati degli stage e attività assimilabili e dei periodi di studio all'estero e i relativi crediti;
i) le altre attività formative previste e i relativi crediti;
l) caratteristiche della prova finale, le modalità del suo svolgimento, i crediti assegnati alla sua preparazione e i criteri di attribuzione del relativo punteggio (nonché della lode);
m) le altre disposizioni su eventuali obblighi degli studenti;
n) le modalità per l'eventuale trasferimento da altri corsi di studio, compresi i requisiti in termini di crediti riconoscibili;
o) le forme di verifica dei crediti acquisiti.

3. L'Università Bocconi assicura la periodica revisione dei regolamenti didattici, in particolare per quanto riguarda il numero dei crediti assegnati a ogni insegnamento o altra attività formativa.
4. I regolamenti didattici e le loro eventuali modifiche sono emanati con decreto del Rettore.

Art. 13 (Requisiti di ammissione ai corsi di studio, conoscenze richieste per l'accesso e modalità di ammissione)

1. Secondo lo Statuto, il Consiglio di amministrazione, su proposta del Consiglio accademico, determina il numero massimo di studenti da ammettere al primo anno di ciascun corso di studio e altro programma formativo, nonché le modalità di ammissione idonee ad accertare la preparazione dei candidati, valutando a tal fine la disponibilità delle strutture didattiche e logistiche e delle infrastrutture informatiche, nonché di docenti e personale amministrativo. Il Consiglio accademico formula tale proposta su iniziativa del Dean della Scuola di afferenza, il quale acquisisce il parere del Consiglio di quest'ultima.
2. Per essere ammessi a un corso di laurea o a un corso di laurea magistrale a ciclo unico, occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado o di altro titolo di studio conseguito all'estero, che sia riconosciuto idoneo.
3. Agli studenti è inoltre richiesto il possesso o l'acquisizione di un'adeguata preparazione iniziale. Gli ordinamenti didattici e i regolamenti didattici dei corsi di studio definiscono le conoscenze richieste per l'accesso e ne determinano le modalità di verifica. Se la verifica non è positiva possono essere indicati specifici obblighi formativi aggiuntivi, i quali dovranno essere soddisfatti nel primo anno di corso. Allo scopo di favorire l'assolvimento di tali obblighi formativi aggiuntivi, le strutture didattiche possono prevedere l'attivazione di attività formative integrative.
4. Per essere ammessi a un corso biennale di laurea magistrale, occorre essere in possesso di un diploma di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, che sia riconosciuto idoneo (livello 6 EQF).
5. I regolamenti didattici definiscono i criteri di accesso, i quali devono comprendere i requisiti curriculari necessariamente maturati dallo studente e le modalità di verifica dell'adeguatezza della personale preparazione.
6. Per essere ammessi a un corso di dottorato di ricerca, occorre essere in possesso di un diploma di laurea magistrale (biennale o a ciclo unico) ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, che sia riconosciuto idoneo (livello 7 EQF).
7. Secondo quanto previsto dall'apposito Regolamento, l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca è disciplinata da un bando a evidenza pubblica, nel quale sono indicati, oltre al titolo di studio richiesto, anche i requisiti di conoscenza della lingua in cui è impartito il programma e gli specifici criteri di selezione dei candidati.

8. Prima dell'inizio dei corsi di studio l'Università Bocconi organizza le prove di verifica dei requisiti ai fini dell'ammissione ai corsi, nell'àmbito del numero programmato degli accessi definito secondo quanto previsto dallo Statuto.

TITOLO IV
INSEGNAMENTI E ALTRE ATTIVITÀ DIDATTICHE

CAPO I
OFFERTA FORMATIVA E PROGRAMMAZIONE DELLA DIDATTICA

Art. 14 (Tipologia e articolazione degli insegnamenti e di altre attività formative)

1. I regolamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale possono prevedere l'articolazione degli insegnamenti in moduli didattici di diversa durata, con attribuzione di diverso peso nell'assegnazione dei crediti formativi universitari corrispondenti. Le prove di verifica finale degli insegnamenti articolati in moduli devono accertare il profitto degli studenti nell'àmbito di ciascun modulo previsto, ma l'esame si intende superato e i crediti sono registrati nella carriera del candidato solo con il completamento di tutti i moduli.
2. Oltre agli insegnamenti, i quali terminano con il superamento delle relative prove di esame, i regolamenti didattici possono prevedere, compatibilmente con le risorse finanziarie a tal fine destinate, l'attivazione di precorsi, seminari, esercitazioni e altre attività didattiche che siano ritenute adeguate al conseguimento degli obiettivi formativi del corso. Per ciascun insegnamento dovranno essere indicati:
   a) l'eventuale l'afferenza a uno o più settori scientifico-disciplinari e a un àmbito disciplinare;
   b) l'assegnazione di crediti formativi universitari;
   c) il tipo di verifica del profitto che consente il conseguimento dei relativi crediti.
3. Gli insegnamenti e le altre attività formative, compresa la prova finale, possono essere svolte in lingua straniera.
4. Gli insegnamenti di qualsiasi tipologia e durata possono essere monodisciplinari o integrati (ossia su più settori) ed essere affidati alla collaborazione di più docenti.
5. I regolamenti didattici possono prevedere, nei limiti consentiti dalla normativa vigente, anche forme di insegnamento a distanza, specificando le modalità di frequenza, ove prevista, e di relativa verifica.
6. Su proposta del Consiglio di Scuola, il Consiglio accademico delibera sulla mutuazione degli insegnamenti fra corsi di studio.

Art. 15 (Crediti formativi universitari)

1. I crediti formativi universitari rappresentano l'unità di misura del lavoro richiesto allo studente per l'espletamento di ogni attività formativa prescritta dagli ordinamenti didattici per conseguire un titolo di studio universitario. A un credito corrispondono venticinque ore di lavoro, comprensive di ore di lezione, di esercitazione, di laboratorio e di altre attività formative richieste dagli ordinamenti didattici, oltre alle ore di studio e di impegno personale necessarie per completare la formazione per il superamento dell'esame di profitto o della prova di verifica di acquisizione delle conoscenze e capacità applicative rispettivamente previste (quali lingue, stage e attività assimilabili, prova finale per il conseguimento del titolo di studio).
2. Per ciascun corso di laurea e di laurea magistrale, la frazione dell'impegno orario complessivo che deve essere riservata allo studio individuale o di gruppo o, più in generale, alle altre attività formative non guidate dal docente è di norma pari a circa due terzi

dell'impegno orario complessivo. I regolamenti didattici possono determinare una diversa frazione di impegno riservato allo studio individuale, la quale non può comunque essere inferiore alla metà dell'impegno orario complessivo. Sono fatti salvi i casi in cui siano previste attività formative di elevato contenuto sperimentale o pratico.

3. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto, secondo quanto stabilito dal presente Regolamento e dai regolamenti didattici.
4. Nei regolamenti didattici l'assegnazione dei crediti a ciascuna attività formativa deve essere coerente con il carico didattico previsto per lo studente, evitando la parcellizzazione delle attività formative. Il numero massimo degli esami è individuato nei regolamenti didattici, nel rispetto della normativa vigente.
5. Con delibera motivata degli organi accademici possono essere determinate le attività formative escluse dal computo del numero degli esami o valutazioni finali di profitto, nel rispetto della normativa vigente.
6. Il sistema dei crediti formativi universitari coincide con il sistema ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System) e pertanto un credito formativo universitario equivale a un credito ECTS.
7. I regolamenti didattici possono stabilire il numero minimo di crediti che lo studente deve conseguire in un anno accademico per la prosecuzione del corso di studio nell'anno successivo. In tal caso, gli studenti che non conseguano nell'anno accademico il minimo dei crediti fissati per quell'anno proseguono gli studi in qualità di ripetenti dello stesso anno di corso.
8. Gli studenti che, al termine dell'ultimo anno di corso della durata normale del corso di studio, non abbiano conseguito tutti i crediti richiesti per il conferimento del titolo di studio proseguono gli studi iscrivendosi come fuori corso.
9. Fatti salvi specifici accordi con altri atenei, per conseguire un titolo di studio dell'Università Bocconi è necessario che almeno la metà dei crediti riservati alle attività formative che prevedono didattica d'aula sia acquisita presso l'Università Bocconi.
10. Qualora lo studente chieda il riconoscimento degli studi universitari precedentemente compiuti, gli organi del corso di studio che sono competenti secondo il presente Regolamento effettuano il riconoscimento, ricorrendo eventualmente a colloqui per la verifica delle conoscenze effettivamente possedute, del maggior numero possibile dei crediti già maturati. I regolamenti didattici, relativamente ai corsi della stessa classe, possono prevedere il riconoscimento dei crediti acquisiti fino a concorrenza del numero dei crediti dello stesso settore scientifico-disciplinare (o insieme di essi) previsti dall'ordinamento didattico, eventualmente distinti per tipologia e àmbito.
11. In caso di trasferimento dello studente effettuato tra corsi di laurea appartenenti alla medesima classe, il numero di crediti relativi al medesimo settore scientifico-disciplinare direttamente riconosciuti allo studente non può essere inferiore al limite previsto dalla normativa vigente. Il mancato riconoscimento di crediti deve essere adeguatamente motivato.

Art. 16 (Programmazione dell'attività didattica e calendario accademico)

1. Su proposta delle Scuole, il Consiglio accademico delibera annualmente gli insegnamenti da attivare e i relativi assetti didattici. Provvede inoltre, secondo criteri di funzionalità, competenza ed equilibrata suddivisione dei carichi di lavoro, ad attribuire i relativi incarichi didattici e organizzativi, tenendo conto dell'esigenza di saturazione del carico didattico minimo che è previsto per ciascun professore, altro docente o ricercatore dalle norme sul suo stato giuridico ovvero dal contratto che ha stipulato con l'Università Bocconi.
2. Su indicazione dei Dipartimenti, le Scuole approvano la proposta di assetti didattici, la

quale, nell'ipotesi in cui emerga un contrasto con i Dipartimenti, è sottoposta alla decisione del Consiglio accademico.
3. Il Direttore del Dipartimento verifica annualmente l'assolvimento degli impegni didattici dei docenti.
4. Il calendario accademico definisce i tempi e le scadenze relativi alle attività didattiche dell'Ateneo, con particolare riferimento alla suddivisione dei periodi di attività di insegnamento e di attività di esame. Esso è approvato dal Consiglio accademico, su proposta delle Scuole.
5. Il calendario accademico generalmente prevede la non sovrapposizione dei periodi dedicati alla didattica e quelli dedicati alle prove di esame e ad altre verifiche della preparazione degli studenti, comprese le prove finali; esso prevede l'articolazione dell'anno accademico in periodi didattici (semestri, emisemestri, altre periodicità).

CAPO II
CARICHI DIDATTICI DEI DOCENTI E INCENTIVI

Art. 17 (Compiti didattici dei docenti)
Nell'àmbito di quanto stabilito dalle norme sullo stato giuridico dei professori, altri docenti e ricercatori ovvero dal contratto che hanno stipulato con l'Università Bocconi ciascuno di essi è tenuto a:
a) svolgere personalmente le attività d'aula assegnategli, dando alle strutture competenti tempestiva informazione di eventuali assenze o modifiche degli orari;
b) assicurare il ricevimento degli studenti in modo continuativo nel corso dell'intero anno accademico, secondo calendari resi pubblici;
c) svolgere attività di orientamento e tutorato;
d) partecipare alle commissioni per le valutazioni di profitto e per il conferimento dei titoli di studio;
e) assicurare l'assegnazione dei lavori finali e delle tesi, seguendone lo svolgimento;
f) compilare il registro delle lezioni e delle altre attività didattiche.

Art. 18 (Incentivi ai docenti per attività formative, integrative e di tutorato)
1. Sono previsti incentivi ai docenti tramite il finanziamento delle attività di disegno e implementazione dei progetti finalizzati al miglioramento qualitativo della didattica e dell'apprendimento, nonché attività di orientamento e tutorato.
2. Tra le suddette iniziative di ordine didattico, sono comprese le attività didattiche e integrative che sono programmate come completamento dell'offerta formativa di base e che sono svolte dai docenti e dai ricercatori nell'àmbito di un orario di lavoro eccedente la quota minima obbligatoria, stabilita dalle norme sul loro stato giuridico ovvero dal contratto che hanno stipulato con l'Università Bocconi. Possono a tal fine rilevare:
   a) attività di orientamento rivolte sia agli studenti di scuola secondaria superiore, sia agli studenti universitari, nonché a coloro che abbiano già conseguito titoli di studio universitari;
   b) attività di tutorato finalizzate al miglioramento della preparazione dello studente, anche mediante un approfondimento personalizzato della didattica che serva al superamento di specifiche (anche individuali) difficoltà di apprendimento;
   c) attività di miglioramento qualitativo della didattica, con particolare riferimento all'innovazione metodologica e tecnologica;
   d) partecipazione alle commissioni degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni regolamentate ovvero di concorsi pubblici.

CAPO III
ESAMI E PROVA FINALE

Art. 19 (Esami e altre verifiche del profitto)

1. A seconda della tipologia e della durata degli insegnamenti impartiti, i regolamenti didattici, il programma dell'insegnamento e il programma d'aula (*syllabus*) di ciascun insegnamento stabiliscono, per ogni attività formativa, le modalità di svolgimento degli esami e delle altre prove di verifica del profitto, nonché le modalità di valutazione di ciascuno studente.
2. Le prove di verifica del profitto sono volte ad accertare l'adeguatezza della preparazione di ciascuno studente, ai fini della prosecuzione della sua carriera accademica e dell'acquisizione dei crediti corrispondenti all'attività formativa di cui si tratta. Tali accertamenti devono essere individuali e svolgersi in condizioni che garantiscano l'approfondimento, l'obiettività e l'equità della valutazione in rapporto con l'insegnamento o l'attività seguita e con quanto esplicitamente richiesto ai fini della prova.
3. Ciascun insegnamento potrà prevedere prove di verifica *in itinere*. Gli esiti delle prove *in itinere*, integrati da una prova finale (scritta e/o orale), costituiscono elementi di valutazione ai fini del superamento dell'esame di profitto e della relativa acquisizione dei crediti.
4. I regolamenti didattici possono prevedere prove di esame integrate per più insegnamenti o moduli coordinati.
5. Gli esami in forma orale sono pubblici. Per gli esami in forma scritta deve essere assicurata allo studente la possibilità di verifica dell'elaborato.
6. Le commissioni giudicatrici degli esami sono nominate dal Rettore o da un suo delegato, sono composte da almeno due membri (ivi compreso il presidente) e presiedute dal docente responsabile dell'insegnamento. Quando ciò sia necessario per ragioni organizzative o logistiche, le commissioni possono articolarsi in sottocommissioni.
7. In ciascuna sessione lo studente che sia in regola con la propria posizione amministrativa può sostenere tutti gli esami, purché siano rispettate le eventuali propedeuticità. Ove sia a tal fine previsto che rilevi la frequenza, essa dovrà essere verificata.

Art. 20 (Prova finale e conseguimento del titolo)

1. Il titolo è conferito a seguito di una prova finale, svolta in italiano o in inglese. I regolamenti didattici stabiliscono:
   a) le caratteristiche di tale prova;
   b) le modalità della valutazione conclusiva, la quale deve tener conto delle valutazioni sulle attività formative precedenti e del lavoro finale, nonché di ogni altro elemento rilevante.
2. Per il conseguimento della laurea magistrale è prevista la presentazione e discussione di una tesi elaborata in modo originale dallo studente, sotto la guida di un relatore.
3. Per accedere alla prova finale lo studente deve avere acquisito il numero di crediti previsti dall'ordinamento didattico del corso di studi al netto di quelli assegnati al lavoro finale.
4. Gli studenti che maturino centottanta crediti secondo le modalità previste nel regolamento didattico di un corso di laurea, ivi compresi quelli relativi alla preparazione della prova finale, sono ammessi a sostenere la prova finale e possono conseguire il titolo di studio indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all'università.
5. La votazione conclusiva è espressa in centodecimi. Le modalità di svolgimento della prova e i criteri di attribuzione del relativo punteggio (ivi compresa l'attribuzione della lode) sono definiti nei regolamenti didattici.
6. Le commissioni delle prove finali sono nominate dal Rettore.

TITOLO V
ORIENTAMENTO, TUTORATO E ALTRI SERVIZI AGLI STUDENTI

Art.21 (Promozione dell'offerta formativa)

1. L'Università promuove, attraverso forme e strumenti idonei, la diffusione delle conoscenze relative all'offerta didattica e ai procedimenti organizzativi.
2. Agli studenti è garantito il diritto all'informazione mediante pubblicizzazione tempestiva di quanto segue:
   a. orari delle attività didattiche, e in particolare:
      i. orari delle lezioni e di eventuali sospensioni e recuperi;
      ii. orari di ricevimento da parte dei docenti;
      iii. calendario delle sessioni e delle date degli appelli d'esame, che non possono mai essere anticipate;
   b. iniziative di orientamento e tutorato;
   c. altri servizi offerti per favorire lo svolgimento dei corsi di studio e il conseguimento dei relativi titoli nei tempi previsti dagli ordinamenti didattici.
3. L'Università rende disponibili sul proprio sito Internet, prima dell'avvio dell'attività didattica e comunque entro il 31 ottobre di ogni anno, almeno le informazioni richieste dalla normativa vigente.
4. Il Nucleo di valutazione verifica le stesse informazioni anche ai fini della relazione annuale per l'attivazione dei corsi di studio.

Art.22 Orientamento in ingresso

1. L'Università definisce e realizza attività di orientamento e di informazione sulla propria offerta formativa attraverso la Direzione Students Outreach and Support, sulla base di un piano annualmente definito con i Dean, con i Direttori dei corsi di studio e con le altre strutture a vario titolo coinvolte.
2. La Direzione Students Outreach and Support svolge la propria attività anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche e altri enti e soggetti aventi le medesime finalità.

Art. 23 Tutorato e servizi agli studenti

1. L'Università assicura il tutorato, inteso come l'insieme di iniziative volte a orientare e assistere gli studenti lungo tutto il corso degli studi.
2. Le funzioni tutoriali sono svolte dai docenti e possono prevedere anche il coinvolgimento di studenti dell'Università Bocconi.
3. In aggiunta al tutorato, l'Università Bocconi offre attività e servizi di supporto agli studenti, lungo tutto il corso degli studi, tra cui: supporto all'inserimento, iniziative culturali, sportive, di benessere e di impegno sociale, attività integrative per il potenziamento delle abilità comportamentali, della conoscenze delle lingue straniere, dei strumenti informatici e più in generale finalizzate a favorire una cultura ad ampio spettro, programmi di studio all'estero, attività di *campus life*, supporto alle associazioni studentesche.

Art. 24 Orientamento professionale e servizi alla carriera

1. L'Università Bocconi assicura attività di orientamento professionale rivolte a facilitare l'inserimento nel mondo del lavoro di coloro che hanno conseguito titoli di studio presso l'Ateneo, attraverso la Direzione Employer Relations & Career Services.
2. La Direzione Employer Relations & Career Services svolge la propria attività in collaborazione con le imprese, le istituzioni, gli enti rappresentativi del mondo del lavoro e delle professioni.
3. Mediante le proprie strutture amministrative, l'Università Bocconi assicura inoltre la gestione di tirocini formativi e di orientamento nell'àmbito dei propri corsi di studio e altri programmi formativi.

TITOLO VI
CARRIERA DEGLI STUDENTI

CAPO I
AMMISSIONE, ISCRIZIONE, TRASFERIMENTI E CAMBI DI CORSO

Art.25 (Qualifica di studente)

1. La qualità di studente dell'Università Bocconi si acquista a seguito dell'immatricolazione al corso di studio al quale si è stati ammessi, previo superamento delle procedure di selezione. Si applicano inoltre le disposizioni annualmente dettate per le procedure di selezione e di ammissione.
2. Sono altresì qualificati come studenti coloro che, a seguito del positivo superamento delle procedure di selezione, ottengano l'iscrizione a master e altri programmi formativi, nonché coloro che si iscrivano a singoli insegnamenti, fatta eccezione per le attività formative autogestite dagli studenti.
3. Gli studenti indicati al precedente comma sono esclusi dall'elettorato attivo e passivo per la designazione dei rappresentanti negli organi accademici.
4. L'iscrizione contemporanea a più corsi di laurea, di laurea magistrale e magistrale a ciclo unico, di dottorato di ricerca, di *master* universitario e di specializzazione dell'Università Bocconi o di altri atenei è regolamentata secondo la normativa vigente.

Art. 26 Immatricolazioni ai corsi di studio e iscrizioni ad anni successivi

1. Secondo lo Statuto, il Consiglio accademico annualmente delibera il termine di presentazione delle domande di immatricolazione, così come le modalità di svolgimento delle procedure di preiscrizione, selezione e perfezionamento delle immatricolazioni.
2. L'immatricolazione ai corsi di laurea si intende conclusa una volta versata la prima rata acconto e inoltrata la domanda di immatricolazione *online*.
3. Il Rettore può eccezionalmente accogliere le domande di immatricolazione che siano presentate in ritardo, qualora sussistano gravi motivi.
4. L'iscrizione agli anni di corso successivi a quello di immatricolazione è subordinata al conseguimento del numero di crediti e alle altre condizioni previste dai regolamenti didattici dei rispettivi corsi di studio nell'àmbito dei criteri generali di cui al presente Regolamento, anche con riferimento all'iscrizione in qualità di ripetente o fuori corso.
5. L'iscrizione agli anni accademici successivi a quello di immatricolazione si intende perfezionata col pagamento della tassa di iscrizione.
6. Lo studente che non abbia ancora ottenuto l'immatricolazione ovvero non abbia rinnovato od ottenuto l'iscrizione ad anni accademici successivi, non può compiere alcun atto di carriera.
7. Gli atti di carriera universitaria compiuti in difetto di immatricolazione ovvero di iscrizione ad anno accademico successivo sono nulli e di ciò dev'essere data comunicazione scritta all'interessato.

Art. 27 (Trasferimenti da altra università e cambio di corso di studio)

1. Le domande di trasferimento di studenti provenienti da altro ateneo e le domande di cambio di corso di studio sono valutate dal Direttore di corso di studio in ingresso, il quale a tal fine provvede a:
   a) valutare l'eventuale riconoscimento totale o parziale della carriera di studio fino a quel momento seguita;
   b) disporre il riconoscimento di frequenze, la convalida di esami sostenuti e l'acquisizione dei relativi crediti;

c) indicare l'anno di corso al quale lo studente viene iscritto e l'eventuale debito formativo da assolvere.

2. Il riconoscimento di crediti acquisiti presso altri atenei italiani o stranieri (o istituzioni analoghe) può essere determinato in forme automatiche da apposite convenzioni approvate dal Consiglio accademico. Tali convenzioni possono altresì prevedere la sostituzione diretta, all'interno dei *curricula* individuali, di attività formative impartite nell'Università Bocconi e richieste dagli ordinamenti didattici con attività formative equivalenti impartite presso altri atenei italiani o stranieri (o istituzioni analoghe).
3. Lo studente trasferito da altra sede deve, in ogni caso, conseguire presso l'Università Bocconi almeno i crediti fissati nel presente Regolamento.
4. L'accettazione di una pratica di trasferimento è subordinata a una prova di ammissione.

Art. 28 (Tassa di iscrizione e contributi universitari)

1. Il Consiglio di amministrazione, per tutti i corsi di studio e gli altri programmi universitari, stabilisce l'importo della tassa di iscrizione, dei contributi universitari e delle spese accessorie, nonché i criteri di concessione dell'esonero parziale o totale dalla tassa di iscrizione e/o dai contributi universitari.
2. I termini e le forme di pagamento, nonché le modalità dei procedimenti di rinuncia e di trasferimento, sono annualmente pubblicati sul sito Internet di Ateneo, sezione «*Tasse e contributi*».
3. L'Università Bocconi realizza una politica di investimento a sostegno degli studenti più motivati e brillanti. A tal fine sono rese disponibili agevolazioni e benefici di diversa entità, le quali consentono agli studenti meritevoli di perseguire i propri studi anche in presenza di condizioni economiche sfavorevoli o disagiate.
4. Il complesso dei benefici può variare di anno in anno ed è pubblicato con ampio anticipo sul sito Internet di Ateneo, sezione «*Agevolazioni economiche*».

Art. 29 (Iscrizione a singoli insegnamenti)

1. Gli studenti provenienti da altri atenei italiani o stranieri (o istituzioni analoghe) possono essere ammessi alla frequenza di uno o più singoli insegnamenti presso l'Università Bocconi, nel rispetto dell'organizzazione didattica e logistica dell'Ateneo. Per quanto riguarda gli studenti che non sono cittadini dell'Unione europea, ciò è subordinato al rispetto della normativa ministeriale vigente.
2. Il comma precedente si applica tanto nell'àmbito di programmi interuniversitari di mobilità regolati da condizioni di reciprocità (con dispensa dal pagamento dei contributi di iscrizione), quanto su iniziativa individuale degli studenti interessati, previa verifica e approvazione da parte delle autorità competenti.
3. L'iscrizione a singoli insegnamenti si perfeziona con la presentazione della domanda e il pagamento dei contributi eventualmente richiesti.
4. Gli studenti iscritti a uno o a più insegnamenti possono ottenere un certificato degli studi compiuti e, qualora abbiano sostenuto prove d'esame, anche un attestato del profitto riportato, comprensivo dell'indicazione dei crediti formativi acquisiti.

CAPO II
PIANO DEGLI STUDI E RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI

Art. 30 (Piano degli studi e frequenza delle lezioni)

1. Nei corsi di laurea e di laurea magistrale è possibile conseguire il titolo secondo un piano degli studi individuale, comprendente anche attività formative diverse da quelle previste dal regolamento didattico, purché in coerenza con l'ordinamento didattico dell'anno di immatricolazione.

2. I criteri di predisposizione e di approvazione del piano degli studi sono approvati dal Consiglio della Scuola di afferenza e possono consentire che lo studente acquisisca un numero di crediti maggiore di quello previsto, iscrivendosi a corsi in soprannumero e superando i relativi esami.
3. La frequenza delle lezioni è fortemente consigliata. I regolamenti didattici, i programmi e i *syllabi* dei singoli insegnamenti ne stabiliscono le modalità.

Art. 31 (Attività formative che gli studenti abbiano svolto in Italia e all'estero)

1. È possibile l'acquisizione di crediti formativi presso altri atenei italiani o stranieri, in conformità alla normativa vigente e secondo la convenzione che sia stata stipulata tra gli atenei interessati.
2. I regolamenti didattici disciplinano i criteri per il riconoscimento delle attività formative che gli studenti svolgano nell'àmbito di programmi di scambio con atenei italiani o stranieri ovvero per il rilascio di titoli congiunti ovvero doppi (o multipli).

CAPO III
SANZIONI DISCIPLINARI

Art.32 (Doveri di comportamento e di buona condotta)

1. Gli studenti iscritti all'Università Bocconi sono tenuti a soddisfare gli impegni formativi assunti con l'iscrizione. Sono inoltre tenuti a osservare i doveri di buona condotta prescritti dall'Honor Code dell'Università Bocconi e dal Codice di comportamento degli studenti dell'Università Bocconi, così come integrati dalla tabella degli illeciti e delle sanzioni disciplinari che è comunicata annualmente agli studenti mediante l'agenda yoU@B.
2. Nello svolgimento della loro attività di ricerca e della loro eventuale attività didattica, i dottorandi di ricerca sono tenuti a osservare i doveri di buona condotta prescritti dall'Honor Code dell'Università Bocconi e dal Codice di comportamento dei docenti e dei ricercatori dell'Università Bocconi. Per il resto si applica loro quanto invece statuito dal presente articolo.
3. Secondo quanto previsto dallo Statuto, la violazione dei doveri di buona condotta, nonché dei principî e delle regole che sono stabiliti dall'Honor Code dell'Università Bocconi e dal Codice di comportamento degli studenti dell'Università Bocconi, comporta la responsabilità disciplinare dello studente, senza pregiudizio di eventuali sanzioni ulteriori che siano comminate dalla legge.
4. Avuta piena e dettagliata conoscenza dei fatti, il Rettore dà avvio al procedimento disciplinare nei confronti dello studente incolpato, dandogliene comunicazione per iscritto e informandolo che nei successivi sette giorni potrà esercitare il proprio diritto di partecipazione al procedimento. A tal fine, lo studente potrà chiedere di essere udito nella seduta ivi indicata della Commissione disciplinare ovvero presentare le proprie difese per iscritto, se del caso corredate da documenti.
5. In attesa della definizione del procedimento disciplinare il Rettore può adottare provvedimenti cautelari relativi alla carriera dello studente incolpato, qualora ricorrano gravi motivi.
6. Secondo quanto previsto dallo Statuto, la Commissione disciplinare svolge la competente attività istruttoria, anche sulla base delle difese scritte e dei documenti che lo studente incolpato abbia presentato e di quanto potrà emergere dalla sua audizione, ove egli ne abbia fatto richiesta ai sensi del quarto comma del presente articolo. Tale audizione si svolgerà mediante collegamento telefonico o audiovisivo. Inoltre, potrà avvenire simultaneamente per più studenti accusati, ove risulti documentato il loro consenso a tal fine. La Commissione disciplinare riferisce quindi

al Rettore l'esito dell'attività istruttoria, trasmettendo la proposta di sanzione che ritiene applicabile.

7. Il procedimento disciplinare deve concludersi entro il termine di novanta giorni dal suo avvio. In ragione della complessità del caso, tale termine può essere sospeso dal Rettore per un periodo non superiore a trenta giorni, al fine di consentire che la Commissione disciplinare svolga la competente attività istruttoria.
8. Le sanzioni disciplinari che possono applicarsi sono le seguenti:
   a) ammonizione;
   b) interdizione temporanea da uno o più insegnamenti;
   c) sospensione dalla partecipazione agli esami di profitto o di laurea;
   d) esclusione temporanea dall'università, con conseguente perdita delle sessioni di esami, fino a un massimo di tre anni.
9. Le sanzioni disciplinari sono valutate caso per caso e in proporzione alla gravità e reiterazione dei fatti. Esse devono rispondere a criteri di ragionevolezza ed equità e tener conto del dolo ovvero della colpa, della gravità del comportamento contestato, nonché degli eventuali elementi accessori della condotta, quali – a titolo di esempio - della sua eventuale reiterazione o protrazione nel tempo, del comportamento collaborativo dello studente ovvero del suo ravvedimento.
10. La sanzione dell'ammonizione è irrogata oralmente dal Rettore o da un suo delegato. L'applicazione delle restanti sanzioni compete al Consiglio accademico, al quale gli atti e i documenti del procedimento disciplinare sono trasmessi dal Rettore. Ferma restando la facoltà di disporre in ogni momento, ove lo ritenga necessario, un supplemento istruttorio, il Consiglio accademico delibera tenendo conto della proposta della Commissione disciplinare.
11. Tutte le sanzioni disciplinari sono registrate nella carriera dello studente e conseguentemente trascritte nei fogli di congedo e nei documenti di ricognizione della carriera in sede di determinazione del voto finale. Le sanzioni disciplinari più gravi dell'ammonizione ovvero dalla sospensione dalla partecipazione agli esami di profitto o di laurea fino a tre mesi comportano inoltre l'esclusione definitiva dall'elettorato passivo per la designazione dei rappresentanti negli organi accademici.
12. Compete al responsabile dell'insegnamento di annullare l'esame di profitto o la prova in itinere rispetto ai quali è stato commesso l'illecito disciplinare ovvero di revocare la qualifica di frequentante dello studente responsabile. Quest'ultima conseguenza è applicabile anche ad altre attività formative per le quali sia prevista una valutazione (come seminari, workshop, legal clinic).
13. Le sanzioni relative all'esclusione dalla partecipazione agli esami di profitto o di laurea espresse in mesi sono tradotte nel numero di appelli che cadono nel periodo di esclusione. La data di decorrenza del provvedimento disciplinare è proposta dalla Commissione disciplinare.
14. Per gli studenti di master universitari possono essere adottati provvedimenti disciplinari in coerenza con le specificità strutturali dei loro programmi formativi, come il differimento della consegna dei diplomi e l'esclusione dalla cerimonia di tale consegna.
15. L'applicazione di una sanzione disciplinare più grave dell'ammonizione comporta la revoca dei benefici economici previsti per gli assegnatari di esonero e borsa di studio ISU Bocconi per il diritto allo studio universitario.
16. A seconda della gravità della sanzione disciplinare applicata, l'Università valuterà se disporre ulteriori conseguenze, quali l'esclusione dal programma di scambi e dai servizi di Career Service.
17. La sanzione dell'esclusione dall'università comporta la revoca delle borse di studio e/o degli esoneri need-based autonomamente definiti dall'Università Bocconi.

CAPO IV
RINUNCIA, INTERRUZIONE, CERTIFICAZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 33 (Rinuncia agli studi)

1. La rinuncia agli studi deve avvenire per iscritto e non può essere subordinata ad alcun termine, condizione, termine o clausola limitativa.
2. Lo studente che abbia rinunciato agli studi può ottenere certificati relativi alla carriera percorsa e ai crediti acquisiti. Essi devono contenere l'indicazione della rinuncia effettuata.
3. In caso di ripresa degli studi, i crediti acquisiti sono sottoposti a valutazione di non obsolescenza.

Art. 34 (Interruzione degli studi)

1. Gli studenti possono chiedere la sospensione degli studi per gravi motivi di salute, per maternità o paternità, per lo svolgimento del servizio militare o civile che sia obbligatorio nel paese di provenienza.
2. I regolamenti didattici e la Guida dello studente disciplinano i casi di valutazione di non obsolescenza della carriera degli studenti

Art. 35 (Certificazioni della carriera universitaria e del titolo di studio conseguito)

1. L'Università Bocconi rilascia certificazioni, attestazioni, copie, estratti e altri documenti relativi al titolo o al diploma conseguito ovvero alla carriera degli studenti iscritti, previa registrazione degli esami fino ad allora sostenuti con esito positivo e acquisizione dei crediti corrispondenti.
2. Essa rilascia un certificato supplementare all'attestazione del titolo conseguito, il quale riporti, anche in inglese, le principali indicazioni relative al *curriculum* seguito.

TITOLO VII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 36 (Approvazione e modifiche del Regolamento didattico di Ateneo)

1. Il presente Regolamento è emanato con decreto del Rettore ed entra in vigore alla data ivi stabilita. Esso è pubblicato sul sito internet di Ateneo.
2. All'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con esso.
3. Le disposizioni dei due commi precedenti si applicano anche alle modifiche del presente Regolamento.
4. Non costituisce modifica del presente Regolamento l'attribuzione di una denominazione nuova o diversa alle strutture amministrative, permanendo la funzione assegnata.
5. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento valgono le disposizioni legislative in vigore, nonché quanto stabilito nello Statuto e nei restanti regolamenti dell'Università Bocconi.

Art. 37 (Mutamento degli ordinamenti didattici)

1. L'Università Bocconi assicura la conclusione dei corsi di studio e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici previgenti, agli studenti già iscritti alla data di entrata in vigore del presente regolamento didattico.
2. I regolamenti didattici assicurano e disciplinano articolatamente la possibilità per gli studenti di cui al comma precedente di optare per l'iscrizione ai corsi di studio trasformati o di nuova istituzione disciplinati dalle norme del presente regolamento didattico.

@Bocconi University - maggio 2025